



**IL TRIBUNALE DI TERNI**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott.ssa Emilia Fagnoli                      Presidente
- dott. Alessandro Nastri                      Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria              Giudice rel.

ha emesso il seguente

**DECRETO**

letta l'istanza ex art. 119 l.f. depositata in data 02.10.2025 dal curatore dott. Simone Piastrella, il quale chiede che venga dichiarata la chiusura del fallimento della FIAMMA S.R.L. per compiuta ripartizione dell'attivo;

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che: l'attività di liquidazione dell'attivo è stata integralmente compiuta, in conformità a quanto stabilito nel programma di liquidazione, e non vi sono altri beni da acquisire, crediti da riscuotere o azioni da esercitare; in data 12.05.2025 è stato approvato il rendiconto del curatore; in data 27.06.2025 è stato depositato il decreto di liquidazione del compenso al curatore; è stata compiuta la ripartizione finale dell'attivo realizzato, senza che si siano potuti soddisfare interamente tutti i crediti ammessi al passivo, come risulta dalla documentazione allegata dal curatore attestante i pagamenti effettuati in conformità al piano di riparto finale reso esecutivo in data 24.09.2025; è stata altresì autorizzata, con decreto del 04.07.2025, la rinuncia alla riscossione del credito IVA "postfallimentare" residuo, non compensabile con debiti tributari della procedura;

precisato che, stante il disposto dell'art. 118, co. 2, l.f. nella versione introdotta dal d.l. 83/2015 convertito dalla l. 132/2015, l'adempimento necessario per la compensazione del credito IVA "postfallimentare" (per la parte non oggetto di rinuncia alla riscossione) con debiti tributari della procedura può essere effettuato anche dopo la chiusura del fallimento, ferma restando la necessità che il curatore provveda poi a depositare in atti la relativa documentazione;

preso atto che il curatore dichiara di aver compiuto tutte le operazioni richieste dalla legge fallimentare per la chiusura della procedura;

visti gli artt. 118, co. 1, n. 3), e 119 l.f.,

dichiara

la chiusura del fallimento della FIAMMA S.R.L. per compiuta ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, co. 1, n. 3, l.f., invitando il curatore a richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese a norma dell'art. 118, co. 2, l.f.;

autorizza

il curatore al prelievo delle somme corrispondenti al compenso liquidato in suo favore dal Tribunale ai sensi dell'art. 39 l.f. (nella misura in cui non sia già stato corrisposto nel corso della procedura, e con l'aggiunta degli interessi eventualmente maturati sul conto dalla data della liquidazione) e alla chiusura del conto corrente intestato alla procedura.

Manda alla cancelleria per l'espletamento delle formalità di cui all'art. 17 l.f..

Così deciso nella camera di consiglio del 07/10/2025.

Il Giudice relatore  
(*dott.ssa Francesca Grotteria*)

Il Presidente  
(*dott.ssa Emilia Fagnoli*)